

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 28 del 16 Settembre 2017

### **1. MODULISTICA REGISTRO IMPRESE - Emanato un nuovo decreto direttoriale che aggiorna la modulistica del Registro delle imprese con efficacia dal 15 ottobre 2017**

E' stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 13 settembre 2017**, recante **"Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del DM 18 ottobre 2013"**.

Il decreto apporta modifiche ed integrazioni alle specifiche tecniche, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2017, su cui è costruita la modulistica del Registro delle imprese e del REA.

In particolare il **decreto apporta integrazioni alle specifiche tecniche** in essere con:

- a) modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (**tabella COM**) per accorpamenti e variazioni intervenuti;
- b) integrazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (**tabella VRT**) per intervenute variazioni;
- c) l'introduzione di tre nuovi codici nella **tabella DOC** ("tabella tipo documento") (**Codici C47 – R09 – D36**);
- d) modifiche al tracciato b95\_fd68, introducendo un **nuovo riquadro nel modulo S1**, denominato **riquadro 20, "Altri atti e fatti soggetti ad iscrizione e a deposito"**.

Le presenti specifiche tecniche **acquistano efficacia a decorrere dal 15 ottobre 2017**.

A partire **dal 1° dicembre 2017** non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e delle allegate tabelle clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento della modulistica per il Registro imprese e il REA clicca qui.](#)

### **2. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pubblicati i quiz per le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici - Si parte dal 16 ottobre 2017**

Sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali sono stati pubblicati i set completi dei **Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico**, previsti dall'art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014 e dall'art. 2 della Delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017.

I quiz sono suddivisi nei seguenti cinque moduli:

- Modulo **Obbligatorio per tutte le categorie**;
- Modulo Specialistico. Categorie 1, 4 e 5 - **Raccolta e trasporto rifiuti**;
- Modulo Specialistico. Categoria 8 - **Intermediazione e commercio rifiuti**;
- Modulo Specialistico. Categoria 9 - **Bonifica di siti**;
- Modulo Specialistico. Categoria 10 - **Attività di bonifica di beni contenenti amianto**.

Ricordiamo che in base a quanto disposto dal comma 4, dell'art. 12, del D.M. n. 120/2014, i requisiti del responsabile tecnico consistono in:

a) **idonei titoli di studio**;

b) **esperienza maturata** in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;

c) **idoneità** che, ai sensi del citato art. 13, del D.M. n. 120/2014, deve essere attestata mediante una **verifica iniziale** della preparazione del soggetto e, **con cadenza quinquennale**, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

La norma è stata attuata dal Comitato Nazionale con due delibere: la numero 6 e 7 del 30 maggio 2017, che entreranno in vigore il 16 ottobre 2017,.

Con la **delibera n. 6/2017** sono stati definiti i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, mentre, con la **delibera n. 7/2017**, sono stati stabiliti i criteri, le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Spetta al Comitato Nazionale definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 3 e 5, della delibera del Comitato nazionale n. 6/2017, in caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, potrà essere sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.

E' **dispensato dalle verifiche** il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno 20 anni.

Dunque, a decorrere **dal 16 ottobre 2017**, tutti i nuovi aspiranti responsabili tecnici gestione rifiuti, nonché tutti coloro in carica, qualora desiderino ricoprire l'incarico di nuove categorie di gestione rifiuti, o anche solo aumentarne le classi di iscrizione, dovranno iscriversi e superare le verifiche per poter ricoprire tale incarico.

La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, dovrà essere inviata **esclusivamente per via telematica**, mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali.

La verifica si svolgerà mediante **prova scritta con 80 quiz a risposta multipla**, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico.

Per superare la verifica bisogna rispondere correttamente oltre all'80% delle domande a risposta multipla.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Albo nazionale e scaricare i moduli clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 6/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 7/2017 clicca qui.](#)

### **3. NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Dal 2 ottobre al via la terza e ultima fase del piano per l'emissione in tutti i Comuni italiani**

**Dal 2 ottobre 2017 parte la terza e ultima fase per l'attivazione della carta d'identità elettronica in tutti i Comuni italiani.**

Lo ha stabilito il Ministero dell'Interno con la **Circolare della Direzione Centrale Servizi Demografici n. 8 del 5 settembre 2017**.

Con questa terza fase si andrà (finalmente) all'emissione della CIE in tutti i Comuni.

La circolare fa seguito alla **circolare n. 4/2017 del 31 marzo 2017**, con la quale lo stesso Ministero ha comunicato che dal 26 aprile 2017 ha avuto inizio la seconda fase di emissione della nuova carta d'identità elettronica (CIE), che ha coinvolto altri 350 Comuni, oltre ai precedenti 199, individuati nella prima fase.

Con quest'ultima fase il sistema andrà a regime **coinvolgendo gradualmente oltre 7.500 Comuni**.

Il piano ministeriale prevede il suo completamento entro la fine del 2018.

Tutti i Comuni saranno dotati di una infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche attraverso le quali potranno collegarsi al portale del Ministero dell'Interno (CIE online) per acquisire tutti i dati del cittadino e, tramite un canale sicuro, inviarli, per la certificazione, al Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD), ubicato presso lo stesso Ministero dell'Interno, che a sua volta li trasmetterà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna del documento elettronico all'indirizzo indicato dal richiedente.

Una volta installate la postazione di lavoro ogni Comune dovrà **emettere solo carte elettroniche** con la sola **eccezione** dei casi di «*reale documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche*».

La carta di identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Nella Circolare il Ministero ricorda quanto la corretta emissione della CIE sia strettamente collegata al subentro dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e invita i sindaci «*ad adottare ogni utile iniziativa volta a favorire il subentro sul sistema ANPR del proprio Comune al fine di non ostacolare il processo di dispiegamento della CIE ...*».

In ogni caso, anche nelle more del subentro in ANPR, i Comuni potranno rilasciare la CIE convalidando i dati anagrafici attraverso l'Indice Nazionale Anagrafi (INA).

La Circolare 8 è completata da **3 Allegati**:

- **Allegato 1** (per i Comuni) - Piano di attivazione dei Comuni;
- **Allegato 2** - Allegato tecnico - Postazioni di lavoro per la Carta di Identità Elettronica (CIE);
- **Allegato 3** (per le Prefetture) - Poli formativi.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 8/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale dedicato clicca qui.](#)

#### **4. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Sanzioni dall'ANAC per la mancata o tardiva adozione**

La **tardiva adozione**, da parte del Comune, del **piano triennale per la prevenzione della corruzione** si configura come una **grave inadempienza che comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro** a carico del responsabile della trasparenza, del sindaco e di ognuno degli assessori in carica.

A confermarlo è la **delibera dell' Autorità nazionale anticorruzione n. 828/2017 del 27 luglio 2017**, emessa dopo aver accertato che un Ente locale non ha pubblicato sul sito web, nella sezione «*Amministrazione trasparente*», l'aggiornamento del piano triennale relativo al triennio 2017-2019.

La rilevazione ha fatto scattare il procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti della Giunta e del segretario generale, in qualità di responsabile della trasparenza, per la mancata adozione del documento entro la data del 31 gennaio 2017.

Ricordiamo, infatti, che secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 1, della legge n. 190/2012, come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 « [ ... ]. **L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. [ ... ]**».

Nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento, l'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura che va **da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro**.

Nel caso di specie il Comune interessato, a fronte della richiesta di chiarimenti da parte dell'ANAC, giustifica il proprio ritardo con la necessità di un supplemento di istruttoria causato dalla «*precisa volontà di elaborare tale strumento come risultato di un percorso condiviso tra organo di indirizzo politico (...) e struttura amministrativa*» in conformità agli indirizzi espressi dalla medesima Autorità con la delibera n. 831/2016. L'adozione tardiva del piano, a parere dell'Ente, sarebbe quindi dovuta all'esigenza di adeguare le prescrizioni del documento al concreto contesto organizzativo della realtà locale, tant'è vero che, una volta ultimate le occorrenti verifiche, il piano triennale è stato poi approvato dalla Giunta con la delibera n. 59 del 18 maggio 2017.

Le giustificazioni addotte non sono però ritenute valide dall'ANAC, per la quale la tardiva approvazione è stata causata da «*un atteggiamento di negligenza e noncuranza dell'amministrazione comunale*», rimasta inattiva anche dopo le note di richiamo inviate dalla Prefettura il 1 marzo e il 4 aprile 2017.

La sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato, nel caso di specie: Sindaco, assessori e Responsabili Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera ANAC n. 828/2017 clicca qui.](#)

## **5. RISO - Pubblicato il decreto legislativo che introduce nuove norme volte a regolamentare il mercato interno**

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017 del **Decreto interministeriale 26 luglio 2017**, recante "**Indicazione dell'origine in etichetta del riso**", è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2017, il **Decreto Legislativo 4 agosto 2017, n. 131**, recante "**Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154**".

Il decreto, emanato in attuazione della legge delega per la semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare (art. 31, della legge 28 luglio 2016, n. 154), introduce **nuove norme volte a regolamentare il mercato interno del riso**.

Il decreto - che **entrerà in vigore l' 8 dicembre 2017** - aggiorna la normativa risalente al 1958 (Legge 18 marzo 1958, n. 325,) ed è "*finalizzato alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso*".

Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana.

Il decreto, in particolare, disciplina:

- i **criteri di classificazione del riso**, con l'individuazione di quattro grandi gruppi e l'indicazione delle specifiche caratteristiche qualitative (art. 3, commi 1 – 4; art. 4; Allegati 1 e 4);
- l'**etichettatura del riso**, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (art. 3, commi 5 – 8);
- le **denominazioni del riso** (art. 5 e Allegato 2);
- l'istituzione di un **registro per la classificazione delle nuove varietà**, gestito dall'Ente nazionale risi (art. 6; Allegato 3);
- la disciplina dell'**apparato sanzionatorio** per le violazioni (artt. 9, 10 e 11);
- l'**esclusione dal campo di applicazione** del presente decreto dei prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, dei prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA (*European Free Trade Association*), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (art. 12).

**Abrogata la legge 18 marzo 1958, n. 325** a decorrere dal 1° settembre 2018. Fino a tale data sarà consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge n. 325/1958. Il riso così confezionato potrà essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 131/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 154/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Ente nazionale risi clicca qui.](#)

## **6. APPALTI PUBBLICI - La nuova disciplina dopo il correttivo - Un approfondimento del Consiglio Nazionale del Notariato**

"**La nuova disciplina dell'appalto pubblico dopo il correttivo: profili di interesse notarile**". E' questo il titolo del contributo del Consiglio Nazionale del Notariato (n. **588.2016/C**), approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 25 maggio 2017.

A quasi un anno dalla emanazione del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante "**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**" - che ha riscritto il codice degli appalti pubblici secondo le Direttive comunitarie nn. 23, 24 e 25 del 2014 - il Governo si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 1, comma 8, della legge delega n. 11/2016, adottando disposizioni integrative e correttive al codice degli appalti.

Il decreto correttivo si compone di 131 articoli e contiene oltre 400 modifiche al codice degli appalti, modellando, a volte in maniera incisiva, l'impianto delineato dal legislatore del 2016.

Lo studio si propone di offrire una guida alla lettura del rinnovato sistema degli appalti pubblici, delineando gli istituti rilevanti e le novità giurisprudenziali, con particolare riguardo alla funzione notarile.

In tale prospettiva, risulta oggetto di peculiare approfondimento non solo la disciplina relativa allo svolgimento della procedura di appalto ma, soprattutto, quella concernente la stipula del contratto e le vicende ad essa successive.

LINK:

[Per scaricare il testo dello studio n. 588/2016 clicca qui.](#)

## **7. REGOLAMENTO REACH - Registrazione delle sostanze chimiche presso l'ECHA entro il termine ultimo fissato al 31 maggio 2018 - Partita la campagna di sensibilizzazione**

Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo (SEE), in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l'anno, dovranno essere **registrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) entro il 31 maggio 2018**, termine ultimo previsto dal **regolamento REACH** (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals*, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche).

Il **regolamento REACH** è una normativa dell'Unione Europea - la più rigorosa al mondo - entrata in vigore il 1 giugno 2007.

Il **31 maggio 2018 è l'ultima scadenza prevista per la registrazione delle sostanze**. A decorrere da tale data **ogni sostanza avrà la sua carta d'identità**.

Il **Regolamento (CE) n. 1907/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. "*Regolamento REACH*") innova profondamente l'approccio per la **gestione del rischio legato alla produzione e all'uso delle sostanze chimiche** in ambito comunitario ed è stato adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell'industria chimica europea.

Il regolamento REACH **si applica a tutte le sostanze chimiche**: non solo a quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche a quelle contenute nei prodotti di uso quotidiano e coinvolge le imprese, le istituzioni e i cittadini.

L'**elenco delle sostanze registrate** è consultabile nel sito dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA – *European Chemicals Agency*).

Ricordiamo che, per queste sostanze, il regolamento REACH stabilisce **tre termini di registrazione**:

- **30 novembre 2010** - Termine per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 1.000 tonnellate l'anno, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in quantità superiori a 1 tonnellata l'anno e sostanze pericolose per gli organismi acquatici o per l'ambiente in quantità superiori a 100 tonnellate l'anno.

- **31 maggio 2013** - Termine per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 100 e 1.000 tonnellate l'anno.

- **31 maggio 2018** - Termine per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate l'anno.

Per supportare le imprese in questo percorso, **Enterprise Europe Network (EEN)**, la rete creata dalla Commissione europea a supporto della competitività e crescita delle PMI, ha attivato in collaborazione con il Ministero Sviluppo Economico, una serie di **Sportelli Informativi Territoriali (SIT REACH)** che forniscono un supporto aggiuntivo e non sostitutivo a quello dell'helpdesk nazionale del MISE.

I SIT-REACH sono competenti anche per il regolamento CLP. Ricordiamo, infatti, che dal 1° giugno 2017, tutte le sostanze e miscele pericolose immesse nel mercato devono essere etichettate conformemente al **regolamento (CE) n. 1272/2008**, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. "*Regolamento CLP- Classification, labelling and packaging*").

Il regolamento CLP è ora l'unica normativa applicabile alla classificazione e all'etichettatura sia di sostanze che di miscele. Dal 1° giugno in poi, potranno essere vendute solo le miscele pericolose le cui etichette recano i pittogrammi CLP.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento REACH n. 1907/2006 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento CLP n. 1272/2008 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell' ECHA clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Enterprise Europe Network clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato REACH.GOV.IT clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere l'elenco dei SIT REACH che hanno sede presso gli EEN Italia clicca qui.](#)

## **8. FALLIMENTO - Il giudice può non tenere conto dei bilanci depositati tardivamente presso il Registro delle imprese - Ordinanza della Corte di Cassazione**

Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, **i bilanci degli ultimi tre esercizi sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle imprese**. In difetto, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

E' quanto deciso dalla **Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, con l'ordinanza 31 maggio 2017, n. 13746**.

Il caso: il Tribunale dichiarava il fallimento di una SRL; la società proponeva reclamo che veniva respinto dalla Corte d'Appello. La società propone ricorso per la cassazione della pronuncia, affidandosi a cinque motivi.

La Suprema Corte, dopo aver affrontato i primi quattro motivi (vertenti su asseriti vizi di notifica e di instaurazione del contraddittorio) che ha ritenuto infondati, esamina il quinto motivo di ricorso, relativo alla **pretesa inattendibilità dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi per il loro tardivo deposito presso il Registro delle imprese**.

Il Collegio, dopo aver ricordato la fonte degli obblighi di deposito del bilancio e aver osservato che si tratta di un adempimento che assolve ad una funzione meramente informativa, o «conoscitiva», proprio della pubblicità-notizia che, tuttavia, riveste una certa importanza per tutti coloro che vengono a contatto con la società, afferma, in considerazione della particolare accentuazione degli aspetti pubblicitici delle procedure concorsuali, il seguente principio di diritto secondo cui: «*i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.F., sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 cod. civ.*».

Infatti – si legge nell'ordinanza al punto 8.5. – «*le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità*».

A questo punto, la Cassazione censura al punto 8.6. la decisione della Corte di Appello, che «*Nel caso in esame, il giudice di merito, sulla base della mancata prova del tempestivo deposito dei bilanci della società fallita presso il registro delle imprese, ha affermato in linea astratta che il solo fatto della violazione delle norme procedurali, di per sé, «inficia la capacità (dell'atto) di fornire nel procedimento prefallimentare una prova attendibile dei dati in esso riportati», senza tener conto della concreta violazione addebitabile alla società debitrice*».

E ne precisa la ragione: «*In tal modo, tuttavia, esso è pervenuto ad una affermazione (l'inattendibilità dei documenti prescritti dall'art. 15, comma 4, L. Fall.) che, considerata la natura dichiarativa della pubblicità di quegli atti, non appare corretta, perchè è stata compiuta senza l'accertamento concreto della specifica vicenda oggetto di esame...*».

Di conseguenza viene censurato l'operato del giudice di merito nel caso deciso perché «*se i dati contenuti nel bilancio non costituiscono una prova legale, come si è detto, neppure si può negare in astratto la loro attendibilità, così come ha fatto il giudice a quo, e ciò sulla base della non risultanza della data del loro deposito nel registro delle imprese, senza uno specifico accertamento ed una conseguente concreta motivazione del perchè egli sia giunto a quella conclusione di inattendibilità*».

Nell'accogliere il motivo di ricorso, la Suprema Corte rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la questione attenendosi al seguente principio di diritto: «*in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, della L.F., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.F., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 c.c.; sicché, ove difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può*

**motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti**, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità».

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 13746/2017 clicca qui.](#)

## **9. INGRESSO DI CITTADINI STRANIERI - Fissato il contingente triennale 2017-2019 per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017, il **Decreto Interministeriale 24 luglio 2017** che stabilisce il contingente triennale 2017/2019 per **l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi**.

Per il triennio in questione, il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del **visto di studio** è determinato in:

- **7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale** finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;

- **7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento** finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **10. EMISSIONE DI BUONI PASTO - Disponibili modulistica e istruzioni per l'avvio dell'attività**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, **modulistica e istruzioni** per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per **l'avvio dell'attività di emissione di buoni pasto**.

Le **società emittenti buoni pasto** ("**servizio sostitutivo delle mense aziendali**"), in possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3, dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che a norma del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici*), intendano svolgere la predetta attività, devono preventivamente presentare una **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Ministero dello Sviluppo Economico**, tramite lo Sportello unico attività produttive (SUAP) competente per territorio, avvalendosi della modulistica compilabile online.

Nel caso in cui **l'inizio dell'attività coincida con la nascita dell'impresa**, le imprese, a norma dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 160/2010, **dovranno presentare la modulistica** (compilata nella sezione "**SCIA**") **unitamente alla Comunicazione unica** per la nascita dell'impresa **all'ufficio del Registro delle imprese**, nella cui circoscrizione territoriale è posta la sede dell'impresa.

Il modello viaggerà pertanto in allegato ad una delle pratiche Registro delle imprese (Modelli SD1 - S5 - UL - INT P).

Nel caso in cui **l'inizio dell'attività non coincida con la nascita dell'impresa**, le imprese, a norma dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010, **dovranno presentare la modulistica** (compilata nella sezione "**SCIA**") **al SUAP competente per territorio** che provvederà a trasmetterla al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche previste dalla norma.

Una volta compilata, la pratica dovrà essere **sottoscritta unicamente con dispositivo di firma digitale e trasmessa per via telematica**.

Ricordiamo che il settore dei "**Buoni Pasto**" è disciplinato dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2006** (recante "*Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa*") e dall'**art. 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**.

Secondo tale normativa, l'attività di emissione di buoni pasto può essere svolta **esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro**:

a) *che abbiano come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;*

b) *che in allegato al bilancio, presentino una relazione redatta da una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.*

Secondo quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 144 del citato D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto **aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea** possono

esercitare l'attività emissione di buoni pasto se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.

Anche in questo caso, le società interessate potranno svolgere l'attività in questione previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dei rappresentanti legali, comprovante il possesso dei requisiti richiesti, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricordiamo, infine, che recentemente, con il **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122**, emanato in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del citato D.Lgs. n. 50/2016, sono stati individuati:

- *gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto;*
- *le caratteristiche dei cosiddetti buoni pasto;*
- *il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.*

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del modello predisposto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 50/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 122/2017 clicca qui.](#)

## **11. DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Approvati nuovi decreti legislativi di rilevante importanza**

Il **Consiglio dei ministri n. 44 del 15 settembre 2017** ha approvato cinque decreti legislativi di grande importanza: quattro ancora in esame preliminare e uno in esame definitivo.

I quattro decreti legislativi approvati in esame preliminare, riguardano:

- 1) *Disposizioni sull'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e sanzioni in materia di embarghi commerciali e di esportazione di materiali proliferanti;*
- 2) *Cooperazione degli organismi nazionali alla normazione europea;*
- 3) *Servizi di pagamento le commissioni interbancarie sulle operazioni con carta di pagamento;*
- 4) *Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto.*

Il quinto decreto, approvato in via definitiva, riguarda: l'indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati.

Di seguito approfondiamo i contenuti di tre di questi decreti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

### **11.1. ALIMENTARI - Indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati**

Il Consiglio dei Ministri n. 44 del 15 settembre 2017 ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante "**Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015**".

Il decreto reintroduce **l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.**

L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare.

L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF - Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari)

Il decreto prevede, dunque, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, **l'obbligo dell'indicazione sull'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o,**

**se diverso, di confezionamento**, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), si disciplina inoltre un **rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale** per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 170/2016 clicca qui.](#)

## **11.2. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Approvato il sesto decreto integrativo e correttivo del CAD - Via libera al domicilio digitale - Nasce il difensore civico per il digitale - Stimati oltre 250milioni di risparmi**

Ad un anno dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che ha apportato "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il **Consiglio dei ministri n. 43 dell' 8 settembre 2017**, ha approvato, in esame preliminare, un nuovo decreto legislativo (si tratta del sesto decreto correttivo) recante "**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**".

Il nuovo decreto **integra e modifica alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale**, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, al fine di **accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea**, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

**1) Le linee portanti** del nuovo intervento legislativo sono:

- a) *perseguire nell'opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento;*
- b) *rafforzare la natura di "carta di cittadinanza digitale" della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il **diritto a una identità e a un domicilio digitale**, quello alla **fruizione di servizi pubblici online** in maniera semplice e mobile-oriented, quello a **partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica** e quello a effettuare pagamenti online;*
- c) *promuovere **integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici** erogati dalle diverse amministrazioni;*
- d) *garantire **maggior certezza giuridica** in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;*
- e) *rafforzare l'**applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale** e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale;*
- f) *promuovere un processo di **valorizzazione del patrimonio informativo pubblico** e garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.*

**2)** Con l'entrata in vigore del Decreto sarà **rafforzata l'importanza del "domicilio digitale"**, che il nuovo schema di decreto definisce ora in modo molto sintetico: "*un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale*" (art. 1, comma 1, lett. n-ter).

Esso non sarà più costituito soltanto da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); per le persone fisiche saranno, infatti, previste anche altre modalità.

Si tratta di un indirizzo online che consentirà di dialogare con la P.A. senza attendere la funzionalità a regime dell'Anagrafe unica della popolazione residente (ANPR) che è ancora in fase di sviluppo.

L'indirizzo elettronico adottato da ciascun cittadino sarà, pertanto, **l'unico canale di comunicazione con le pubbliche amministrazioni**, dove ricevere ogni tipo di notifica e comunicazione, comprese le multe.

Peraltro già oggi la stessa funzione del domicilio digitale è svolta dalla PEC obbligatoria per molti soggetti: per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per le imprese e le società iscritte nel Registro delle imprese.

Un successivo regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non dovrà essere obbligatoria la PEC.

**3)** Tutti i domicili digitali dei cittadini che aderiranno al nuovo servizio verranno raccolti in una sorta di indice nazionale realizzato presso l'Agenzia per l'Italia digitale: un elenco degli indirizzi online delle persone fisiche e dei soggetti privati in formato aperto e liberamente consultabile.

Secondo quanto disposto dal nuovo art. 6-quater è, infatti, prevista l'istituzione di un **“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”**. Si tratta di un pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti.

**4)** Con la modifica dell'art. 17 del CAD (ora rubricato *“Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale”*), lo schema di decreto prevede l'introduzione di una nuova figura: il **“difensore civico per il digitale”**, il cui ufficio viene istituito presso l'AdID.

Al garante, chiunque potrà presentare segnalazioni relativamente a presunte violazioni del CAD o delle altre norme in materia di digitalizzazione.

**5)** Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 20 *“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una **firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata** o, comunque, è formato, **previa identificazione del suo autore**, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. [ ... ]*.

Viene introdotto un processo di firma elettronica **“con previa identificazione del suo autore”** creando così una **nuova fattispecie di sottoscrizione**.

Questa nuova modalità di sottoscrizione potrà essere utilizzata anche per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica come stabilito nell'articolo 65 (come ora modificato dall'art. 55 dello schema di decreto).

**6)** L'articolo 40-ter, aggiunto dall'art. 35 dello schema di decreto, introduce l'innovativo **“Sistema di ricerca documentale”**: sistema *“volto a facilitare la **ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo** ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei **fascicoli dei procedimenti** di cui all'articolo 41, nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.”*

**7)** Per quanto riguarda lo **SPID** e il suo futuro il nuovo comma 2-quater dell'articolo 64, come modificato dall'art. 53 dello schema di decreto, stabilisce: **“L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies”. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dovrà stabilire la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line”**.

**8)** Il domicilio digitale dovrebbe portare a circa **250 milioni di euro di risparmi all'anno**. Basta pensare, infatti, che il nuovo indirizzo via internet porterà ad **azzerare gradualmente le spese postali**. Ma non solo. Le PP.AA. non dovranno più sostenere - si legge nella relazione tecnica al decreto - *“i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.)”*.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto legislativo clicca qui.](#)

### **11.3. PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO - Dal Consiglio dei Ministri un decreto che mette un tetto sulle commissioni interbancarie per i pagamenti con il POS - Commissioni di importo ridotto per i micropagamenti**

Si profila una **revisione delle commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite POS**.

Il Consiglio dei ministri n. 44 del 15 settembre 2017 ha, infatti, approvato, in via preliminare, il decreto legislativo recante **“Recepimento della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la**

**direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.**

Il decreto recepisce la **Direttiva 2015/2366/UE** sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2 – *Payment Services Directive*) e adegua la normativa nazionale al **Regolamento 751/2015/UE** (c.d. IFR - *Interchange fees regulation*) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

**1)** La direttiva definisce un insieme completo di norme relative ai **prestatori di servizi di pagamento (PSP)** e agli **utenti**, al fine di **garantire una maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento**, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato a livello Ue.

Il regolamento – si legge nel comunicato stampa del Governo – **“mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento”**.

Per i **pagamenti tramite carta di debito e prepagata** la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non potrà essere superiore allo **0,2%** del valore dell’operazione stessa; mentre per le **operazioni tramite carta di credito** la commissione interbancaria per operazione non potrà essere superiore allo **0,3%** del valore dell’operazione.

**2)** Il regolamento detta, inoltre, i requisiti tecnici e le regole commerciali uniformi, **“allo scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori”**.

Nello specifico, il decreto **amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento**: chi utilizzerà POS e Bancomat beneficerà, ad esempio, di un **regime di responsabilità ridotta** in caso di pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro.

Per promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici viene poi confermato e generalizzato il **divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento** (cd. divieto di *surcharge*).

**3)** Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole **“operazioni nazionali”**, tramite **carte di pagamento**, i prestatori di servizi di pagamento saranno inoltre tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, **commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro** rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore. L’obiettivo è quello di incentivare e promuovere l’utilizzo delle carte anche per questi cosiddetti “micropagamenti”.

Inoltre, per quanto riguarda le sole **“operazioni nazionali”**, tramite **carta di debito**, in via transitoria (**fino al dicembre 2020**), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato tuttavia sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

**4)** Vengono, inoltre, meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati UE di cui alla Direttiva PSD 2, i **casì di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento**, ad esempio con riguardo alla esclusione degli strumenti a **“spendibilità limitata”** (es. in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali) e alla **possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico** anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili).

**5)** Per quanto riguarda i **controlli**, il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento la **Banca d’Italia** e, per alcune specifiche disposizioni, l’**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)**. Infine, è aggiornata l’entità delle **sanzioni amministrative pecuniarie** applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche.

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2015/2366 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2015/751 clicca qui.](#)

## **12. RILEVATORI DI VELOCITA’ - Emanate le procedure per l’approvazione e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura**

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, il **decreto 13 giugno 2017**, recante **“Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate**

*nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”.*

Con il presente decreto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre dettare disposizioni in merito alle procedure per eseguire **l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche iniziali e periodiche di taratura e di funzionalità**, si occupa della **segnalazione** e della **visibilità** degli stessi, indicando la tipologia dei cartelli di preavviso e la distanza minima, anche in base alle caratteristiche della strada ove sono collocati.

Il decreto, composto da soli cinque articoli, è corredato da un allegato che traduce in apposite istruzioni tecniche gli orientamenti giurisprudenziali formati in materia, adattando le procedure di verifica, già volontariamente adottate per l'effettuazione delle verifiche di taratura e di funzionalità, al progresso tecnologico ed all'evoluzione normativa.

Il decreto recepisce, inoltre, la **pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno del 2015** che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 6, del Codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Con questa pronuncia – come ha rilevato il Ministero dell'Interno con la nota del 26 giugno 2015, Prot. n. 300/ A/4745/15/144/5/20/5 - la Consulta ha inteso affermare il principio della necessaria tutela del ragionevole affidamento che deriva dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature di misura della velocità e che è garantita attraverso verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, imponendo al legislatore di adeguare le norme del Codice del'1a Strada in modo che tale principio sia sempre rispettato.

Al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto seguito anche una circolare del Ministero dell'Interno (**n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017**), con la quale sono esaminate le disposizioni di maggior rilievo per l'esecuzione dell'attività di accertamento da parte degli organi di polizia stradale.

Segnaliamo, infine, che il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha inviato, a tutte le Prefetture e Questure d'Italia, la **Direttiva 21 luglio 2017, Prot.300/A/5620117114415120/3**, al fine di garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali, in linea con gli indirizzi operativi forniti dall'Unione europea.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 13 giugno 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 113/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 5620/2017 clicca qui.](#)

### **13. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE - Firmato un nuovo protocollo tra Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere - Il ruolo centrale delle Camere di Commercio**

Per la riorganizzazione del sistema pubblico a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane il Ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere hanno siglato un nuovo protocollo d'intesa. L'accordo dà attuazione a quanto previsto dal decreto di riforma delle Camere di Commercio (decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219), prevedendo che il sistema camerale concentri le proprie attività in Italia per **preparare le PMI ad operare all'estero**.

Le attività previste dal protocollo di intesa rispondono, in particolare, a un obiettivo strategico: **portare più imprese all'estero e rafforzare le quote di mercato** delle aziende che esportano in maniera ancora saltuaria.

Il recente Rapporto dell'ICE ha infatti evidenziato che, pur crescendo ancora l'export italiano, il numero delle aziende esportatrici fra il 2010 e il 2016 è aumentato troppo lentamente e in misura ancora insoddisfacente.

Il Ministero prevede, nel prossimo triennio, di accompagnare sui mercati internazionali almeno 10.000 nuovi esportatori.

Le Camere di Commercio potranno ora proporre alle imprese iniziative di **informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza**, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni, alle **start up** ed alle imprese organizzate in filiere e reti.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
*I provvedimenti scelti per voi*  
**(DAL 6 AL 16 SETTEMBRE 2017)**

**1) Decreto Legislativo 4 agosto 2017, n. 131:** Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 11 agosto 2017:** Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 24 luglio 2017:** Determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 2 marzo 2017:** Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca. (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 20 luglio 2017:** Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio. (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 17 luglio 2017:** Misure volte a favorire il subentro, da parte dei consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi, nelle garanzie su finanziamenti in bonis rilasciate in favore di piccole e medie imprese da parte di società ed enti di garanzia posti in liquidazione. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017:** Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017:** Modalità per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti. (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**L'utopia è là, all'orizzonte.  
Mi avvicino di due passi e lei  
si allontana di due passi.  
Cammino per dieci passi e lei  
si sposta di dieci passi.  
Per quanto io cammini non la raggiungerò mai.  
*A che serve l'utopia?*  
Serve a questo: perchè io non smetta mai di  
camminare.  
(Eduardo Hughes Galeano, da "Parole in cammino")**